



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO CENTRO DI RICERCA IN ETICA CLINICA

*Emanato con Decreto 23 maggio 2016, n. 359
Entrato in vigore il 23 maggio 2016*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO CENTRO DI RICERCA
IN ETICA CLINICA**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Direttore Scientifico.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico	5
Art. 9 - Finanziamenti.....	5
Art. 10 - Amministrazione	6
Art. 11 - Modifiche al regolamento	6
Art. 12 - Cessazione del Centro	6
Art. 13 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato Centro di ricerca in Etica Clinica

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA (di seguito DBSV), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. Promuovere e sviluppare l'Etica Clinica e la Consulenza Etica in ambito sanitario, al fine di migliorare la cura delle persone.
 - b. Stimolare lo scambio, il dialogo e il confronto tra i soggetti coinvolti nella cura.
 - c. Condurre attività di formazione, raccolta di documentazione e ricerca in collaborazione con centri nazionali e internazionali, impegnandosi a pubblicare i risultati.
 - d. Svolgere attività di consulenza in etica clinica, etica della ricerca, etica dell'organizzazione in ambito sanitario.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
4. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
5. Ogni anno il Centro predisponde una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. Professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri.
 - b. Studiosi afferenti a centri ed enti di ricerca pubblici e/o privati.
 - c. Professionisti esperti nei settori di attività del Centro.
 - d. Studiosi di altra provenienza e sede.
 - e. Specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, PhD e laureandi, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico.



2. Tra gli aderenti al centro vengono individuati i promotori ovvero quei soggetti che, pur non afferendo all'Università degli Studi dell'Insubria, hanno dichiarato, unitamente ai proponenti, di condividere le finalità e le attività del Centro sottoscrivendo una richiesta di attivazione.
3. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
4. Doveri degli aderenti afferenti alla lettera "e": questi dovranno definire il loro impegno qualitativo e quantitativo, nella partecipazione alle attività del Centro. Inoltre, ogni anno sarà loro cura predisporre una relazione sull'attività svolta.
5. Rinnovo o decadenza.
 - a. Sul mantenimento della posizione di aderente, si esprime il Consiglio, verificato l'impegno annuale.
 - b. L'esclusione di un aderente può venire deliberata dal Consiglio, in presenza di gravi motivi.
6. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
7. Per il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
8. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
9. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico
 - b. il Consiglio Scientifico

Art. 7 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico.
3. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
4. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;



- d. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
- e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza;
- f. nomina il segretario scientifico ed il coordinatore organizzativo tra gli aderenti al Centro.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da almeno 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. nomina commissioni e gruppi di lavoro;
 - h. delibera sulla decadenza degli aderenti.
4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di DBSV;
 - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.



Art. 10 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di DBSV

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.